



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BAGNO A RIPOLI - FIESOLE - IMPRUNETA - RIGNANO SULL'ARNO

Città Metropolitana di Firenze

P.zza della Vittoria, 1 – 50012 Bagno a Ripoli

Codice AUSA 0000552430

cuc@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

DISCIPLINARE DI GARA

Tipologia: **appalto di lavori**

Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE - BINARIO 2

CIG 8139058323 - CUP G21B17000650007

Indice generale

1	INFORMAZIONI GENERALI.....	3
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2	CHIARIMENTI.....	4
2.3	COMUNICAZIONI.....	5
3	OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
3.1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
3.2	VALORE DELL'APPALTO.....	5
3.2.1	Importo dei lavori.....	5
3.2.2	Opera prevalente, compresa nelle categorie generali.....	6
3.2.3	Opera scorporabile.....	6
3.2.4	Contratto a misura.....	7
3.3	SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4	DURATA DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE E OPZIONI.....	7
4.1	DURATA.....	7
4.2	LUOGO DI ESECUZIONE.....	7
4.3	OPZIONI.....	7
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6.1	REQUISITI GENERALI.....	8
6.2	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	8
6.2.1	Requisiti del concorrente.....	8
6.2.2	RTI o Consorzi.....	8
6.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.....	8
6.3.1	Requisiti del concorrente.....	8
6.3.2	RTI o Consorzi.....	8
7	AVVALIMENTO.....	11
8	SUBAPPALTO.....	11
9	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
10	SOPRALLUOGO.....	14

11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
12	MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	15
13	PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA.....	15
13.1	Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
13.2	Busta B - OFFERTA TECNICA.....	19
13.3	Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”.....	20
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI.....	21
16	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	23
17	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
17.1	DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
17.2	STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
17.3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
17.4	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.....	25
18	CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.....	25
19	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
20	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	27
21	COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE.....	28
22	RINVIO.....	29

1 INFORMAZIONI GENERALI

Con determinazione n. 23/2019 il Presidente della Centrale unica di Committenza dei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta e Rignano sull'Arno (di seguito CUC), ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto.

Si richiama la Deliberazione della Giunta del Comune di Rignano sull'Arno n. 79/2019 di approvazione del Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale – Binario 2, per l'importo complessivo di Quadro Economico pari a € 940.000,00.

Verbale di Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva redatto in data 10.07.2019 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento.

Il presente disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale – Binario 2

La procedura è svolta dalla CUC a favore del Comune di Rignano sull'Arno.

PUNTI DI CONTATTO: Centrale Unica di Committenza - Telefono 055/ 6390236, 055/6390327.
e-mail: cuc@comune.bagno-a-ripoli.fi.it PEC: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

ENTE COMMITTENTE: Comune di Rignano sull'Arno, Piazza della Repubblica 1, Rignano sull'Arno (FI), Tel. 055/834781, Fax 055/8348787, indirizzo internet: www.comunerignano.fi.it; PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Mauro Badii - Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizi Tecnici – telefono: 055 83.47.872

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Ai fini del presente appalto, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 che cura l'espletamento della sola fase di gara, in linea con il regolamento della CUC stessa, è la Dott.ssa Luisella Gori, Presidente della C.U.C, telefono 055 6390236, email: cuc@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Si segnala che la CUC concluderà la propria attività il 31/12/2019. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2020 la competenza nella gestione della procedura passerà al Comune di Rignano sull'Arno che riveste la qualifica di Stazione Appaltante.

L'appalto si svolge in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), al sito internet <https://start.toscana.it/> sul quale è disponibile tutta la documentazione di gara.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito per brevità "Start" o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito link <https://start.toscana.it/> mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di "Start" sono contenute nel documento "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START", approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015) e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> sezione "progetto" facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di presentazione dell'offerta e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Il Sistema utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica alle caselle e-mail degli operatori e la casella start@postacert.toscana.it per l'invio alle caselle di posta elettronica certificata dei messaggi automatici generati dal sistema. Gli operatori economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dal Sistema non vengano respinti né trattati come Spam dai propri sistemi di posta elettronica.

- **TERMINE PER PRESENTAZIONE OFFERTE:** 3 febbraio 2020, ore 13.00
 - **TERMINE PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO:** non oltre 5 giorni prima della scadenza della gara
 - **DATA DELLA SEDUTA DI AVVIO DELLA GARA:** 5 febbraio 2020, ore 09:30
 - **GARANZIA DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 50/2016:** € 13.235,00
-
- **CIG 8139058323 CUP G21B17000650007 CPV 45233161-5**

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. DGUE
3. Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni
4. Modello 2 – Segreti tecnici e commerciali
5. Modello 3 – Offerta economica
6. Elaborati del progetto esecutivo;
7. Convenzione per regolamentare la realizzazione e l'uso del percorso pedonale di collegamento fra il parcheggio degli impianti sportivi di via roma ed il sottopasso della stazione di Rignano sull'Arno
8. Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e i Comuni della provincia di Firenze.

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, ed è pubblicata sul profilo del committente della CUC <http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/> alla sezione "bandi di gara e contratti" nonché nella sezione documentazione della piattaforma START sul sito <https://start.toscana.it/>

La documentazione progettuale è pubblicata al seguente indirizzo:

<http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/eventi-notizie/lavori-di-realizzazione-del-percorso-ciclopeditonale-binario-2>

Si richiama che in data 19/06/2019 è stata firmata tra il Comune di Rignano sull'Arno e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI). la **CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE LA REALIZZAZIONE E L'USO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA ED IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI RIGNANO SULL'ARNO**

Tale atto costituisce parte integrante della documentazione di gara e l'impresa aggiudicataria dovrà prendere atto delle indicazioni progettuali ivi contenute, rispettando, per quanto di competenza, le prescrizioni e condizioni riportate nella convenzione, in particolare all'art. 7.

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. L'Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di acquisizione delle offerte, ad esclusione delle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avvengono esclusivamente mediante la piattaforma telematica START, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello dichiarato in sede di iscrizione a START. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Pertanto informazioni ed eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico in ordine alla presente procedura possono essere richiesti, da parte dei soggetti che intendano concorrere alla procedura mediante la proposizione di quesiti nell'area riservata all'appalto in oggetto sulla Piattaforma START, nel modo seguente: accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); selezionare la gara in questione; selezionare "comunicazioni" tra le voci di menu previste dal sistema;

E' onere dei concorrenti consultare periodicamente la piattaforma telematica START al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti di carattere generale pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

3 OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda "esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la "Realizzazione del Percorso Ciclopeditone - BINARIO 2" che consistono in:

- Realizzazione percorso ciclopeditone in quota in adiacenza all'attuale rete ferroviaria, attraverso l'estensione dell'attuale marciapiede dalla stazione verso gli impianti sportivi;
- Realizzazione di passerella in quota per permettere l'attraversamento della strada;
- Realizzazione corpo scale/ascensore per la discesa dai binari verso la quota degli impianti sportivi;
- Recupero dell'area verde, attualmente destinata a verde urbano e campo tennis, per parcheggi disabili e attrezzature.
-

3.2 VALORE DELL'APPALTO

3.2.1 Importo dei lavori

Importo dei lavori, al netto di IVA 4 %:

A	LAVORI		
A1	Importo presunto dei lavori (compresi costi della manodopera € 221 939,30 pari al 35,22 %)	€	630.175,90
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	31.600,42
	Totale A – Importo lavori (A1+A2)	€	661.776,32

Come sotto specificato:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione	Importo compresi oneri sicurezza	Percentuale sull'importo dell'appalto	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	SOA classifica II	€ 524.317,72	79,23%	Prevalente	Sì, nel limite del 30% *

Opere strutturali speciali	OS 21	SOA classifica I	€ 105.954,42	16,01%	Scorporabile	
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4	SOA classifica I	€ 31.504,18	4,76%		

*Come previsto dall'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 [indicazione della terna dei subappaltatori] e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore".

3.2.2 Opera prevalente, compresa nelle categorie generali

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

3.2.3 Opera scorporabile

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all'art. 105.

Nel dettaglio:

-Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali **OG 3 SOA classifica II**, individuata quale categoria prevalente. L'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili, ammonta a € 524.317,72.

-Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell'articolo 12, commi 1, 2 e 3, della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni riconducibili alla categoria **OS 21 SOA classifica I** rientrano fra le strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014 (già articolo 107, comma 2, del Regolamento generale) e disciplinate dall'articolo 92, comma 7, primo e secondo periodo, del Regolamento generale, in quanto di importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto. Pertanto possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi al relativo importo, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;

a.3) ai sensi dell'articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la categoria OS 21 di importo superiore al 15% dell'importo totale dell'appalto, ma inferiore a 150.000 euro, per la quale è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della stessa categoria scorporabile.

La categoria prevalente ricomprende le lavorazioni riconducibili alla categorie **OS4**, di importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tale categoria rileva esclusivamente ai fini del subappalto e, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Regolamento generale, non rileva ai fini della qualificazione dell'appaltatore. Il Certifi-

cato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al citato Regolamento generale riporterà le stesse lavorazioni come appartenenti alla categoria prevalente;

3.2.4 Contratto a misura

il contratto, a norma art. 59, comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016, verrà stipulato **a misura**, così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.

3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l'appalto **non** è diviso in lotti: la tipologia dell'appalto non consente la suddivisione in lotti in quanto non risultano individuabili parti di lavoro la cui realizzazione sia tale da assicurarne la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

4 DURATA DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE E OPZIONI

4.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **268** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

4.2 LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Rignano sull'Arno (FI), Stazione ferroviaria.

4.3 OPZIONI

L'Amministrazione si riserva inoltre di affidare direttamente all'impresa aggiudicataria ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a base di gara. L'affidamento di tali ulteriori lavori costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106.

Si richiamano le previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per ogni eventuale ulteriore ipotesi di modifica in corso di efficacia del presente contratto.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), c) (**consorzi stabili**), e d) (**raggruppamenti già costituiti**) dell'art. 45, comma 1 e 2, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva (RTI - **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti**, le **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico**), di cui all'art. 45 lettere e) f) e g) e art. 48 del Codice, anche costituiti da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI GENERALI

I partecipanti alla procedure di affidamento **non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel DGUE e nell'allegato Modello 1 -Ulteriori dichiarazioni**, come meglio precisato al successivo punto 13

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.2.1 Requisiti del concorrente

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

6.2.2 RTI o Consorzi

Il requisito di cui al presente punto 6.2 deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

6.3.1 Requisiti del concorrente

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione SOA in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

6.3.2 RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- a) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- b) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- c) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- e) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- f) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- g) È consentito, per le ragioni indicate alle successive lettere p) q) e r) o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- h) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, **anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici** che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti **e contenere l'impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- i) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
Salvo quanto disposto alle successive lettere p) q) e r), è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- j) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

- k) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- l) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- m) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- n) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- o) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- p) Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.⁵ L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga[ne] di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
- q) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, **anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto**, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo **orizzontale**, i **requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con

riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

c.d. Cooptazione: Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7 AVVALIMENTO

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Sulla forma del contratto di avvalimento, si richiama l'art. 88 DPR 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, si richiama che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. L'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento e/o dell'impresa ausiliaria non può essere sanata in alcun modo.

Ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

NON E' PERTANTO AMMESSO AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OS21.

Per opere specialistiche si veda il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 4.1.2017, n. 3 – in vigore dal 19.1.2017.

8 SUBAPPALTO

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, letto l'art. 105, comma 5 del Codice.

Si rinvia al Punto 3.2 del presente Disciplinare.

Inoltre:

- **l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- **il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.**

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 13.235,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, prestata a favore del **Comune di Rignano sull'Arno**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia) o presso la tesoreria dell'Ente- Intesa San Paolo – Agenzia di Rignano sull'Arno – Via dell'Unità Italiana, 21 - 50067 Rignano sull'Arno, IBAN IT83 P030 6938 0310 0010 0046 017, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura *"Garanzia provvisoria relativa all'appalto per l'affidamento servizio di – CIG*

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

- b) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Rignano sull'Arno);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva (garanzia per la partecipazione e garanzia definitiva) è **ridotto** del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che il cumulo delle riduzioni previste dalla disposizione citata debba essere calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art 93 comma 7 deve applicare la riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione alle certificazioni possedute. Ad esempio nel caso in cui un concorrente sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 che dà diritto alla riduzione del 50% e dell'UNI ENISO 14001 che dà diritto alla riduzione del 20% il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{Importo cauzione ridotta} = \text{PB} \times (1-50\%) \times (1-20\%)$$

dove PB rappresenta l'importo complessivo stimato dell'appalto al netto delle eventuali opzioni.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in RTI misto, ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione (principale o secondaria) per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 93 comma 7 del Codice.
- d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Al fine di assicurare la serietà e affidabilità dell'offerta, che presuppone necessariamente che la ditta offerente abbia conoscenza effettiva dello stato dei luoghi, risultano obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo/presa visione deve essere effettuato **ENTRO E NON OLTRE il termine indicato su START** dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.; ---da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;---da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare la data e l'ora della visita di sopralluogo e presa visione via e-mail scrivendo ad entrambi i seguenti recapiti: m.badii@comunerignano.it e s.semplici@comunerignano.it o telefonando al numero 055-8347872.

Le ditte possono prendere visione e scaricare la documentazione di progetto al link indicato al punto 2.1.

- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

Dell'avvenuto sopralluogo NON verrà rilasciata attestazione: lo stesso è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione Appaltante.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 18 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

12 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto regionale START accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Le modalità di partecipazione alla gara sono disciplinate dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>. La documentazione di gara è integralmente disponibile sulla piattaforma Start nonché nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti Internet dei Comuni indicati in premessa.

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E QUELLA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA DOVRANNO ESSERE PRESENTATE TELEMATICAMENTE **ENTRO IL TERMINE INDICATO SU START**. Trascorso il predetto termine perentorio non sarà ammessa alla gara alcuna offerta.

13 PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica deve contenere la seguente documentazione:

A- Documentazione amministrativa;

B- Offerta tecnica;

C- Offerta economica.

13.1 Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) Dichiarazione secondo il modello DOMANDA E SCHEDA generato automaticamente da START recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà: Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; Compilare i form on line: "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta); "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta); Scaricare sul proprio pc il documento "domanda e scheda" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale"; Firmare digitalmente il documento "domanda e scheda" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute; Inserire nel sistema il documento "domanda e scheda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in **RTI**, l'impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve: essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese; Indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo; Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti le cause di esclusione ed i requisiti di partecipazione, sono riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo.

In ogni caso le dichiarazioni richieste dal DGUE :

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, apposta con firma digitale;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate **da tutti gli Operatori economici**, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, subappaltatori, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) il DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve essere relativo a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) nella compilazione del DGUE si ribadiscono le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente, ovvero:

- «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento (Offerente singolo, in Forma aggregata, consorzio, consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data del bando di gara);

e) «Offerente»: un Operatore economico come descritto al precedente capoverso, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Si fa presente che il modello di DGUE messo a disposizione tra la documentazione di gara è quello ad oggi approvato con Gazzetta Ufficiale e non aggiornato alla luce del D.L. 32/2019 entrato in vigore il 18 aprile 2019. Pertanto la compilazione di questo modello deve essere fatta tenendo conto delle modifiche disposte dal D.L. 32/2019 seguendo quanto stabilito dal presente disciplinare

Modalità di compilazione del DGUE

Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua forma giuridica e del grado di coinvolgimento (Offerente singolo o in Forma aggregata, Operatore economico individuale, in forma societaria o consortile, consorziato, ausiliario, subappaltatore indicato ecc.), le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti.

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

Questa sezione deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE dagli Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento; compresi i consorzi stabili che si avvalgono in gara dei requisiti dei consorziati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione indicata nella parte II del presente disciplinare di gara

Sezione D. Informazioni sui subappaltatori:

Questa sezione deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE dagli Offerenti che intendono ricorrere al subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, Sezione D:

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B. Si avverte che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 80 del Codice dei Contratti dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri , Le dichiarazioni relative alla situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) deve essere resa compilando il Modello 1 Ulteriori dichiarazioni

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter e f-ter del Codice – .

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).

Parte IV. Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue.:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

A.3) ULTERIORI DICHIARAZIONI

Da rendersi mediante il “**Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni**”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, che dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter e f-ter .

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

NB. Nel caso di **RTI** non ancora formalmente costituita, consorzi ordinari, e degli altri operatori economici con idoneità plurisoggettiva, **OGNI SINGOLO OPERATORE** dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui al Modello 1. In caso di consorzi diverso da quello ordinario, la dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

A.3) GARANZIA PROVVISORIA

Nel caso la cauzione sia costituita mediante assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia) o presso la tesoreria dell’Ente, **la scansione della quietanza deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto sul sistema.**

Qualora la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, con le modalità indicate al precedente punto 9.

Per usufruire delle **riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice** l’operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione di cui al precedente punto A.1) la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all’art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell’importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l’ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e inserirla/e nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.

Per le modalità complete di presentazione della garanzia provvisoria, si rinvia al precedente punto 10.

Nel caso di **RTI** non ancora formalmente costituita, e degli altri operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a **tutti** i componenti dell’R.T.I. stessa, con specificato espressamente i mandanti e i mandatari.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.

Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.4) (eventuale) L’IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario: solo nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto;

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

A.5) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del legale rappresentante della ditta partecipante alla gara e di tutti i firmatari delle dichiarazioni.

A.6) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 70,00 Dovuto nei confronti dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, co. 67 della L. 266/2005, da pagare con le forme ed i modi previsti dall'Autorità stessa specificati nel sito internet istituzionale www.avcp.it.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, sia già costituiti che non ancora costituiti, deve essere prodotta una sola attestazione di pagamento, che sarà unico per tutto il raggruppamento.

A.7) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Comune di Rignano sull'Arno – C.F. 80022750485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: *"Imposta di bollo – Procedura svolta in modalità telematica per Appalto dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale – Binario 2 – CIG 8139058323"*)

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio **copia informatica dell'F23**.

A.8) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE solo PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

-per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

-nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione

-nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
- in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consorzio ordinario o GEIE e le quote di esecuzione

-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun concorrente il R.T.I. /consorzio attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- c. in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio o GEIE aderenti e delle quote di esecuzione

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa)
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.2 Busta B - OFFERTA TECNICA

B) "OFFERTA TECNICA": l'offerta tecnica va redatta, in lingua italiana, secondo quanto sopra indicato al punto 12 del presente Disciplinare.

La **relazione** deve essere firmata digitalmente e non deve contenere, pena l'esclusione, riferimenti economici o altri elementi che possano comportare la violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappre-

sentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il soggetto concorrente dovrà poi dichiarare, servendosi del **Modello 2** allegato al presente Disciplinare, la sussistenza o meno di informazioni fornite all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice (v. oltre, punto 20 del Disciplinare). In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, sia già costituiti che non ancora costituiti, può anche essere prodotta una sola dichiarazione per tutto il gruppo.

N.B. Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali dell'affidatario.

E' gradita la presentazione dell'offerta tecnica, oltre che per via telematica, anche con modalità tradizionale (spedizione del cartaceo per posta), all'indirizzo: Comune di RIGNANO SULL'ARNO (FI), PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1, 50067, all'attenzione di Ing. MAURO BADI. Il plico dovrà essere debitamente chiuso e riportare la dicitura: NON APRIRE - OFFERTA TECNICA relativa all'appalto per AFFIDAMENTO LAVORI BINARIO 2 (CIG 8139058323). Detto plico potrà pervenire anche dopo il termine di scadenza per le offerte, purché in tempo utile per l'inizio dei lavori della commissione.

Si avverte comunque che, ai fini della gara, farà fede esclusivamente l'offerta tecnica firmata digitalmente inviata tramite START.

13.3 Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:

C.1. Per inserire su Start l'offerta il concorrente dovrà: **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; **Compilare** il form on line; **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; **Inserire** nel sistema il documento e il **Modello 3 Offerta economica**, firmati digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nell'offerta la ditta, a pena di esclusione, dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza.

L'offerta è redatta mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo a base di gara.

C.2. Dovrà inoltre essere allegato all'offerta economica un **COMPUTO DELLE MIGLIORIE OFFERTE**, che permetta di quantificare il valore di ciascuna delle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica.

L'eventuale mancanza del documento di cui al punto C.2 sarà sanabile con il soccorso istruttorio, mentre non sarà sanabile la mancanza dell'offerta economica di cui al punto C.1.

Si precisa che il documento di cui al punto C.2 NON sarà oggetto di valutazione o attribuzione di punteggio, né qualitativo né economico, da parte della commissione. La quantificazione del valore delle proposte migliorative è richiesta in un'ottica di valutazione della congruità dell'offerta da farsi in sede di eventuale verifica dell'anomalia, come ulteriore elemento per stabilire la affidabilità e sostenibilità dell'offerta economica presentata. Tale documento, inoltre, costituirà parte del successivo contratto da stipularsi con l'aggiudicatario e verrà messo a disposizione del RUP e della direzione lavori quale strumento operativo di gestione della successiva fase di esecuzione dei lavori.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta **da tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale mandatarario.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in ribasso rispetto a quello a base di gara. Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in sezioni separate.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono comunque sanabili:

1. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni o dell'offerta economica ove non sussistano elementi convergenti attestanti in modo certo la paternità della dichiarazione;
2. la mancata effettuazione del sopralluogo se richiesto (è sanabile il non aver allegato l'attestato);
3. l'inserimento di dati relativi all'offerta economica fra la documentazione amministrativa;
4. l'omessa indicazione di sentenze di condanna per gravi illeciti professionali che incidono sulla integrità o affidabilità del concorrente;
5. le false dichiarazioni;
6. irregolarità nei versamenti fiscali, salve le ipotesi di self cleaning.

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- **valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 70**
- **valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 30**

Il metodo di calcolo proposto per la determinazione del punteggio finale è l'aggregativo-compensatore con riferimento al punto VI.1 delle *"Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa"*, approvate dal Consiglio Dell'Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016.

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);
- \sum_n =sommatoria
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione

delle offerte) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi

La valutazione qualitativa viene effettuata in base agli elementi sotto indicati, con la rispettiva incidenza.

L'Offerta Tecnica di ciascun concorrente dovrà essere articolata in modo chiaro in distinte sezioni o paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione riportati nella Tabella, rispettando i limiti indicati relativamente a numero e dimensioni degli elaborati, al fine di consentire un'agevole valutazione dei singoli criteri richiesti nel presente disciplinare, per i quali la Commissione attribuirà il relativo punteggio.

a. Varianti migliorative PUNTI 25

a.1. Miglioramento impiantistico e illuminotecnico. Sostituzione della illuminazione del corpo scala/ascensore e passerella per ottenere soluzioni illuminotecniche di maggior pregio. **Punti massimi: 20**

Documentazione: max 5 pagine A4 e 2 tavole A3

Verranno premiate le proposte migliorative finalizzate ad ottimizzare l'inserimento estetico-visivo dell'opera, quali, ad es. la fornitura e posa di apparecchi illuminanti, e relativi supporti, aventi caratteristiche tecniche ed illuminotecniche pari o superiori a quelle indicate in progetto, anche incrementandone il numero, in termini di sostenibilità ed efficienza energetica nonché di flessibilità nella gestione degli impianti di illuminazione.

a.2. Miglioramenti delle finiture. Sostituzione della finitura della scala metallica, per l'elemento pedata, con materiali di maggior pregio. **Punti massimi: 5**

Documentazione: max 2 pagine A4 e 1 tavole A3

Verranno premiate le proposte migliorative finalizzate ad un miglioramento estetico dell'elemento di finitura, attualmente metallico, tipo Orsogril, con soluzioni di maggior pregio architettonico pur garantendo standard di sicurezza e manutenibilità comunque sufficienti.

La documentazione proposta dovrà contenere una stima del maggior costo dell'opera nonché riportare la valutazione effettuata dal concorrente per gli aspetti strutturali globali e locali per proporre la miglioria richiesta.

b. Lavori analoghi e organizzazione del lavoro PUNTI 45

b.1. Lavori analoghi. Esperienza nella realizzazione di opere analoghe, in particolare opere stradali, pavimentazioni, recinzioni e opere strutturali eseguite in prossimità di linee ferroviarie o, come nel caso, in area di stretta pertinenza ferroviaria, documentata attraverso un numero massimo di 3 lavori. **Punti massimi: 25**

Documentazione: max 6 pagine A4 e 3 tavole A3

Si chiede di documentare un numero massimo di 3 lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento tra quelli ritenuti più significativi dal concorrente, che attestino pertanto l'esperienza maturata nella realizzazione di lavori simili, facendo opportuno riferimento alla composizione ed esperienza del personale effettivamente messo a disposizione e alle modalità esecutive dei lavori oggetto del presente appalto. Verranno premiate le esperienze maggiormente attinenti a quella oggetto di appalto, per tipologia e complessità, con particolare riferimento ad opere stradali, pavimentazioni, recinzioni e opere strutturali eseguite in prossimità di linee ferroviarie o, come nel caso, in area di stretta pertinenza ferroviaria.

b.2. Organizzazione del cantiere. Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare l'impatto dei lavori sull'area ferroviaria adiacente ed a contenere le criticità sulla viabilità della zona con particolare riferimento alla fase di montaggio della passerella (collegamento dal corpo scala/ascensore all'area ferroviaria). **Punti massimi: 15**

Documentazione: max 4 pagine A4 e 2 tavole A3

Verranno premiate le proposte migliorative finalizzate a ridurre gli impatti dei lavori sull'area adiacente al cantiere ed a contenere le criticità ed i disagi (chiusura della viabilità) nella fase di montaggio della passerella.

b.3. Organizzazione del cantiere. Rapporti con la DL e la committenza. Modalità di rapporto con DL di tipo digitale mediante l'utilizzo di piattaforma BIM. As built redatti con BIM in modalità di interfaccia e comunicazione con DL e RUP attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati interoperabili (IFC). **Punti massimi: 5**

Documentazione: max 3 pagine A4

Verranno premiate le proposte organizzative del cantiere e dell'attività dell'Appaltatore finalizzate ad ottimizzare il rapporto con la stazione appaltante e con la DL, anche attraverso l'utilizzo di modalità di tipo digitale mediante l'utilizzo di piattaforma BIM (compresa la redazione di "As built") nonché l'interfaccia e la comunicazione con DL e RUP attraverso il massimo uso di processi digitali, inclusa la restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati interoperabili (IFC).

Coefficienti Vai offerta tecnica

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa è effettuato tramite il metodo del **confronto a coppie** di cui al punto V delle suddette linee guida.

I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si procede a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno. Il coefficiente così ottenuto dovrà essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuito.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

OFFERTA ECONOMICA

Criteri di valutazione:	Punti max.
Ribasso sull'importo a base di gara (di cui al punto 3.2.1 del Disciplinare)	30

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica è effettuato attraverso la formula dell'andamento bilineare, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.

Dunque il coefficiente Vai relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$\text{Vai (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$\text{Vai (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
- $X = 0,80$

1. Il Responsabile del procedimento di gara, eventualmente con il supporto del RUP e della commissione, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite START con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte, all'esame della documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione tecnica in esse contenuta.
2. Alle successive fasi di gara sono ammesse solo le offerte che dall'esame della documentazione risultano in regola con quanto prescritto nel presente disciplinare.
3. L'esame della documentazione tecnica e delle offerte economiche è demandato ad un'apposita commissione, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
4. La commissione di gara procede, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi ed effettua le valutazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri qualitativi illustrati nel presente disciplinare di gara.
5. La commissione procede, in seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione tramite START almeno due giorni prima, all'apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro regolarità, pena l'esclusione dalla gara, ed alla determinazione del punteggio relativo alla componente economica offerta, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare di gara. La commissione di gara formula la graduatoria provvisoria delle offerte presentate e propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo.
6. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che ottiene il punteggio più elevato relativamente all'offerta tecnica. Nel caso in cui anche l'offerta tecnica dei due o più concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di migliororia.
7. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito. Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n.50/2016, sarà dato corso alla procedura prevista nel menzionato articolo.
8. Tutte le operazioni sono verbalizzate; sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara.
9. E' demandata al RUP la funzione di coordinamento e controllo dell'intera procedura al fine di assicurarne il corretto svolgimento. Il RUP ha altresì competenza ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara. Il RUP si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far luogo alla gara o di prorogarne i termini, comunicandolo ai concorrenti tramite START senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.

17 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione **NON** si farà ricorso al sistema AVCPass, in quanto con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii l'Autorità ha esonerato dal citato sistema le procedure di gara gestite in modalità telematica.

2. In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

17.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016;

2. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

17.2 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione stipulerà il contratto con l'aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto sarà conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario.

2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) nessuna esclusa.

3. Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture 2.12.2016, per le procedure aperte, gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate in circa € 1.500,00.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa e stipulato in forma elettronica. E' pertanto necessario che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata.

17.3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio.

2. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

17.4 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, qualora l'aggiudicazione venga revocata, o l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto o sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile (con ogni conseguenza di legge), l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

18 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

1. Determina l'esclusione dell'offerta il fatto che:

- la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;

- siano anticipati nella documentazione amministrativa o tecnica elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- *(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E):* tutti i membri dell'operatore riunito non apportino parte di ognuno dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
- la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non apporti i requisiti tecnico professionali richiesti in misura maggioritaria rispetto a quelli dichiarati da ogni singolo membro dell'operatore riunito (in caso di partecipazione in RT o consorzio ordinario o G.E.I.E);
- la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo membro dell'operatore riunito (in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario o G.E.I.E).

ed inoltre il fatto che la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti:

- manchi;

- non sia firmata o sia firmata da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

- non permetta di individuare con certezza la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;

2. Per quanto riguarda **la garanzia:** in caso la cauzione provvisoria manchi, o presenti irregolarità formali, si agirà tramite soccorso istruttorio.

3. L'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva):

- manchi;

- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 93 del Codice;

- non sia prodotto in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione elettronica della documentazione originale cartacea.

4. La dichiarazione ai sensi art. 80-83 del Codice (possesso dei requisiti):

- manchi;

- non sia sottoscritta con firma digitale;

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

5. se l'offerta economica:

- sia stata inserita all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";

- l'offerta economica contenga un ribasso.

6. il fatto che l'offerta economica:

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

- non contenga l'indicazione del ribasso offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;

7. il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti;

8. il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

9. L'Amministrazione **esclude** dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2046.

10. **Sono escluse altresì** offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad altra gara.

19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai

contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

20 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nello schema di convenzione, con rinuncia ad ogni eccezione.

2. **Accesso** agli atti: Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi);
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva e all'avvenuta stipula del contratto. Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

L'accesso agli atti di gara è consentito: 1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione.

3. DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI:

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello (**MODELLO 2 DICHIARAZIONE SEGRETI COMMERCIALI**) disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica, e/o delle eventuali giustificazioni, contenenti

segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi solo se viene adeguatamente motivata e comprovata la ragione della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. A tal fine, deve essere presentata un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi.

Il predetto Modello 2, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su START. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E..

4 Informazioni sui **ricorsi**: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana con le seguenti precisazioni: 1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 giorni; 2) il termine di 30 giorni per la notificazione decorre dal ricevimento: -della lettera di invito/pubblicazione del bando per cause che ostano alla partecipazione; -della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; -della comunicazione dell'aggiudicazione per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario; 3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto 1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

Letto l'art. 76 comma 2-bis, entro un termine non superiore a cinque giorni, verrà dato avviso ai concorrenti, tramite START, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

21 COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rignano sull'Arno, nella persona del Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 (riferimenti: v. punto 1 del Disciplinare).

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Capitolato, al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla normativa, alle linee guida ANAC e ai Regolamenti che disciplinano la materia oggetto della presente procedura di gara, in quanto compatibili.
2. Letto l'articolo 45 del R.D. 23/05/1924 n. 827, continuano a trovare applicazione le previsioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 relativamente alle garanzie per le quali il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31 ("Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50", in vigore dal 25 aprile 2018) non ha approvato i nuovi schemi tipo.

Allegati: DGUE e Modello 1 Ulteriori dichiarazioni; Modello 2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica; Modello 3 Offerta economica.

Bagno a Ripoli, li 16 dicembre 2019

Il Presidente della CUC
F.to digitalmente